giuristiambientali.it

## TAR Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004, Sent. 267, in materia di legittimazione delle associazioni ambientaliste ad impugnare le Conferenze di servizi decisorie del Ministero in tema di bonifiche e sulla priorità della bonifica rispetto ad altre opere portuali (Porto di La Spezia)

- In forza del principio della sussidiarietà orizzontale (v. art. 3, comma 5 del D. LGS. n. 267/2000), elevato a rango di principio ordinamentale con la recente modifica del Titolo V (v. art. 118, ultimo comma, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ribadito dall'art. 7, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il parametro di riparto di funzione tra ente istituzionale e privati è nel senso che i pubblici poteri devono agire preferenzialmente tramite il coinvolgimento diretto dei singoli e dei gruppi sociali liberamente costituiti, in quanto chiamati in prima persona a cogestire la funzione amministrativa secondo il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale.
- Ne consegue che deve ritenersi che un ente privato, pur non compreso tra le associazioni individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986, sia comunque legittimato a ricorrere in giudizio, indipendentemente dalla sua specifica natura giuridica, quando:
  - -persegua in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;
  - -abbia un adequato grado di stabilità;
  - -un sufficiente livello di rappresentatività;
  - -un area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

(Nella specie, è stata ritenuta la legittimazione a ricorrere di un ente, senza scopo di lucro, denominato di "Comitato per la salvaguardia e lo sviluppo del Golfo dei Poeti", costituitosi al precipuo e dichiarato fine di attivarsi per un'azione di salvaguardia dell'ambiente del Golfo e contrastare ogni minaccia all'uso ecocompatibile della costa del Golfo dei Poeti, avente la propria sede nel Comune di La Spezia, in Via Chiodo 125, e che aveva individuato sia l'organo di presidenza che di tesoreria, e stabilito le modalità di accesso e di partecipazione dei soggetti

giuristiambientali.it

interessati all'iniziativa, in quale aveva impugnato le decisioni della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concernenti interventi di messa in sicurezza di emergenza sul canale di accesso al Porto di La Spezia, alla formazione delle quali lo stesso ente esponenziale aveva partecipato in quanto convocato per interloquire "anche nella fase decisionale", e quindi con un riconoscimento obiettivo da parte del Ministero della sua oggettiva rappresentatività).

- Nel caso in cui la Conferenza di servizi, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sia stata convocata per acquisire le intese ed i concerti previsti dall'art. 17 D. LGS 22/1997 e dell'art, 15 DM 471/1999, in materia di progetti di bonifica di interesse nazionale, è da escludere che in tale veste possa esprimere assensi giuridici di diversa natura, atteso il generale principio di inderogabilità dell'assetto delle competenze definito per legge.
- "La speciale normativa prevista per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, non può subire condizionamenti o comunque interferenze sia sostanziali che procedimentali da parte delle restanti normative di settore, atteso l'ormai acclarato valore ordinamentale del bene ambiente." Ne consegue che "una volta che un'area sia classificata tale, la stessa deve in via prioritaria essere bonificata e ripristinata con le modalità normativamente prescritte, risultando i concorrenti interessi di diversa natura recessivi rispetto alle finalità di tutela ambientale."

(Nella specie, la Conferenza dei servizi, convocata per l'approvazione dei progetti di bonifica concernente il sito d'interesse nazionale Piattelli aveva assentito, in via anticipata, l'approvazione delle attività di escavo, di competenza dell'Autorità Portuale di La Spezia, dettata da esigenze di natura essenzialmente economiche, in quanto finalizzato a garantire l'accesso al Porto delle navi di 6.500 - 6.800 TEU,



giuristiambientali.it

ritenendo che tali attività non pregiudicassero le successive attività di bonifica.

Donde l'affermazione del principio riportato nella massima.)

Vedere Sentenza